

RELAZIONE GENERALE

PAGINA BIANCA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.L. n. 340 del 17/7/1992 ha soppresso e posto in liquidazione l'Efim (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera). Con reiterazioni successive, si è pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 17/2/1993, la quale ha posto a disposizione del Commissario liquidatore la somma di “non meno di 9.000 miliardi di lire”, pari a 4,65 miliardi di euro, stabilendone l'utilizzo:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente (compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate) e delle società da esso controllate al 100% sia direttamente sia indirettamente;
- 2) nella misura di 516,46 milioni di euro, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle società da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla richiamata legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di 15,49 milioni di euro, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle società controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Successivamente, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 4,65 miliardi di euro somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, inoltre, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonché decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno essenzialmente determinato, per quanto attiene agli effetti di bilancio:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali era prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738). A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., per evitare che le erogazioni effettuate potessero essere considerate illegittimi aiuti di Stato, si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti;
- b) l'aumento di 2,58 miliardi di euro dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 4,65 stanziati dalla legge 33), di cui:
- b1) 1,55 miliardi di euro da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) 75,14 milioni di euro per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) un ammontare non inferiore a 774,68 milioni di euro da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 22/11/94 n. 643, in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c);
- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previsti dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) l'onere, a carico della gestione liquidatoria, correlato alla possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per

il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale (Legge n. 598 del 27/10/1994).

Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994.

Inoltre, sono state emanate ulteriori disposizioni che hanno comportato:

- a) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- b) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995;
- c) la razionalizzazione delle l.c.a. del Gruppo, disposta dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto:
 - la gestione, da parte delle società Alumix in l.c.a., Efimpianti in l.c.a. e Nuova Breda Fucine in l.c.a., delle liquidazioni coatte amministrative delle altre società del Gruppo, con separazione dei rispettivi patrimoni. Lo schema seguente sintetizza quanto sopra espresso:

EX LEGE 388/2000		
ALUMIX S.p.A. in l.c.a.	EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a.	NUOVA BREDA FUCINE S.p.A. in l.c.a.
con effetto dall'1/1/2001	con effetto dall'1/1/2001	con effetto dall'1/1/2001
Alucasa S.p.A. in l.c.a. Alutekna S.p.A. in l.c.a. Alures S.p.A. in l.c.a. Almax S.p.A. in l.c.a. Comsal S.p.A. in l.c.a. Nuova Comsal S.p.A. in l.c.a. Sardal S.p.A. in l.c.a. Sistemi e Spazio S.p.A. in l.c.a.	B.Progetti e Costruzioni S.p.A. in l.c.a. Ecosafe S.p.A. in l.c.a. Edina S.p.A. in l.c.a. Efimdata S.p.A. in l.c.a. Etnea Vini S.p.A. in l.c.a. Istituto Ricerche Breda S.p.A. in l.c.a. Metallotecnica Veneta S.p.A. in l.c.a. Nuova Safim S.p.A. in l.c.a. Nuova Sopal S.p.A. in l.c.a. Olisud S.p.A. in l.c.a. Reggiane Omi S.p.A. in l.c.a. Safimgest S.p.A. in l.c.a. Termomeccanica Italiana S.p.A. in l.c.a.	Breda Energia S.p.A. in l.c.a. Bredafin Innovazione S.p.A. in l.c.a. Breda Fucine Meridionali S.p.A. in l.c.a. Cesis S.p.A. in l.c.a. C.T.O. S.p.A. in l.c.a. Efimservizi S.p.A. in l.c.a. Oto Breda Finanziaria S.p.A. in l.c.a. Oto Trasm S.p.A. in l.c.a. Sistemi e Tecnologie speciali S.p.A. in l.c.a. Safim Leasing S.p.A. in l.c.a.
		con effetto dall'1/1/2002
		Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in l.c.a. Safim Factor S.p.A. in l.c.a.

➤ l'estinzione dei crediti e dei debiti in essere all' 1/1/2001 dell'Efim e delle società da esso controllate al 100%, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, nonché dei procedimenti giudiziari in corso con le stesse.

Il provvedimento in esame, ed i conseguenti assestamenti contabili, hanno determinato, in capo ad Efim, una plusvalenza complessiva netta di 6,70 miliardi di euro;

d) la riconferma dell'esistenza della garanzia fornita dallo Stato sul pagamento integrale dei debiti delle società controllate al 100% direttamente o indirettamente dall'Efim, con il D.L. n. 63 del 15/4/2002, convertito dalla legge 15/5/2002 n. 112, art. 9, comma 2;

- e) il versamento al Capo X – capitolo 2368 del Bilancio dello Stato, come disposto dalla legge 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003), di fondi Efim disponibili presso la Tesoreria Centrale, il cui importo è stato così determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
- Euro 260 milioni, con decreto n. 15413 del 17/02/2003. Il relativo importo è stato versato in data 28/03/2003;
 - Euro 130 milioni, con decreto n. 28065 del 22/03/2004. Il relativo importo è stato versato in data 05/04/2004;
 - Euro 15 milioni, con decreto n. 136852 del 16/12/2005. Il relativo importo è stato versato in data 21/12/2005;
 - Euro 40 milioni, con decreto n. 71862 del 10/07/2006. Il relativo importo è stato versato in data 13/07/2006.
- f) la cessazione della continuazione dell'esercizio di impresa sancita dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 116733, del 22 dicembre 2003;
- g) il trasferimento, previsto dai commi 488 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), alla società FINTECNA (o a società da essa interamente controllata) dei patrimoni di Efim in l.c.a. e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Con il trasferimento in argomento, che decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'Economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative - presentato dal Commissario liquidatore di Efim entro 180 giorni dall'1/1/2007 -, le liquidazioni coatte amministrative si chiudono e si estinguono le relative società.
- Alla stessa data del predetto trasferimento, per le società in liquidazione coatta amministrativa non interamente controllate dall'Efim, i commissari liquidatori decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria.
- La legge in argomento, al comma 491 dell'art. 1, ha ribadito che ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modificazioni;

- h) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71033 del 18 luglio 2007 ha individuato in Ligestra S.r.l. (società controllata al 100% da Fintecna) il soggetto con il quale dare attuazione alla L. 296/06.

PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 1 gennaio – 18 luglio 2007 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) Cessione della partecipazione nella Finanziaria Ernesto Breda:

In data 27/06/2007 è stata ceduta la partecipazione nella Finanziaria Ernesto Breda alla Newfè Spa. La cessione è stata convenuta per il prezzo di euro 1.500.000,00, di cui euro 500.000,00 versati come prima rata dalla Newfè. I restanti euro 1.000.000,00 verranno corrisposti dalla parte cessionaria ad avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che approvi il concordato ex art. 214 legge fallimentare (da proporsi, da parte di Finanziaria Ernesto Breda, una volta che Newfè sarà divenuta titolare delle azioni).

Il concordato in questione impegna Finanziaria Ernesto Breda al pagamento di un ulteriore 14,2% dei creditori chirografari diversi da Newfè, oltre che l'integrale pagamento dei creditori in pre-deduzione.

Il contratto prevede che “... qualora, per qualunque ragione o motivo, il concordato ex art. 214 L.F. non venga approvato dal Tribunale cui sarà stata presentata la relativa istanza, il saldo del prezzo non sarà più dovuto ad Efim ed il prezzo per le Azioni si intenderà limitato ad Euro 500.000 (cinquecentomila) corrisposti da Newfè contestualmente al trasferimento delle Azioni mediante atto notarile.”.

2) Chiusura L.c.a. Efimservizi:

Al fine di procedere alla chiusura definitiva della liquidazione coatta amministrativa della Efimservizi, avendo depositato presso il Tribunale il piano di riparto finale ed il bilancio finale di liquidazione, si è in attesa del decreto del Tribunale stesso che certifichi la “non interposta opposizione”, onde provvedere alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 18/7/2007**1) Transazione tra Armamenti e Aerospazio/N.B. Fucine/Efimpianti/Efim/Finmeccanica:**

Ponendo fine ad una serie di complesse controversie, nel periodo successivo al 18 luglio 2007 è stata ritenuta “perfezionata” una transazione che ha definito tutti i problemi esistenti tra le parti.

L’efficacia della suddetta Proposta di transazione (sottoscritta il mese di novembre 2006) era “espressamente soggetta alla condizione sospensiva del rilascio – a ciascuno dei soggetti sottoscrittori assoggettati a L.c.a. – delle relative autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza e/o Commissario “ad acta”, nei modi e forme di legge”.

- a) In data 28 giugno 2007, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 64659, venivano conferite al Dott. **Lucio BRUNDU** le funzioni di **Autorità di Vigilanza** “limitatamente al rilascio delle Autorizzazioni (di competenza delle Autorità di Vigilanza sulle procedure di L.c.a. di Efimpianti e di Nuova Breda Fucine)”, a stipulare l’eventuale accordo transattivo tra le Parti interessate alla richiamata “Proposta di transazione”.

In forza di tali poteri il Dott. Brundu, preso atto:

- dei contenuti della Proposta transattiva di cui sopra;
- dei Pareri favorevoli rilasciati dai Comitati di Sorveglianza di Efim, Efimpianti e Nuova Breda Fucine;
- dei vantaggi complessivi derivanti dall’ipotesi transattiva in sé considerata, come messi in evidenza dal Commissario Liquidatore di Efim,

in data 17 luglio 2007, ha rilasciato ad Efimpianti e a Nuova Breda Fucine la richiesta Autorizzazione alla transazione di che trattasi.

- b) In data 12 settembre 2007, l’**Avv. Enrico SORDI** (nella sua qualità di legale di Safim Factor), al fine di “dar corso agli adempimenti ed attività dipendenti dalla transazione”, scriveva:

- all’Avv. Marco PAOLETTI (per Armamenti e Aerospazio S.p.A.);
- all’Avv. Stefano d’ERCOLE (per Finmeccanica S.p.A.);
- p.c. all’Avv. Nicola BOSCO;

- p.c. a LIGESTRA S.r.l.;
- p.c. a Nuova Breda Fucine S.p.A..

Con tale missiva l'Avv. Sordi precisava che, *“essendo Ligestra succeduta ad Efim nella transazione, si elide in radice la necessità stessa delle autorizzazioni a favore dei cessati Efim ed Efimpianti. Conseguentemente, deve averosi per già conseguita la piena efficacia della transazione in oggetto....Prego Voi e le Vostre Parti assistite di confermare tale conseguita efficacia: a tal fine la presente viene controfirmata da Ligestra S.r.l. nelle sue concorrenti qualità tanto di trasferitaria e successore di Efim ed Efimpianti quanto di Commissario Liquidatore di Nuova Breda Fucine”*.

- c) In data 17 settembre 2007, L'avv. Paoletti (con Armamenti e Aerospazio S.p.A.) e in data 18 settembre 2007, l'Avv. D'Ercole (con Finmeccanica S.p.A.) confermano l'efficacia dell'accordo di cui sopra.

* * *

La transazione in argomento stabilisce, tra l'altro, che:

- a) Armamenti e Aerospazio si riconosce debitrice nei confronti di Efim della somma di euro 53.303.593,41;
- b) Armamenti e Aerospazio estingue il suddetto debito mediante cessione ad Efim, pro soluto, del credito (di Lire 103.210.148.805 - pari ad Euro 53.303.593,41) derivante dalla fattura n. 3204 del 28/12/1988 emessa da Oto Melara al D.M.C.P. Libyan Armed Forced per revisione prezzi relativa alla fornitura di semoventi e corrispondenti munizioni;
- c) Efim rinuncia al credito di euro 55.631.315,29 (Lit. 107.717.246.866) nei confronti di Nuova Safim per aver pagato in proprio la somma al Credito Italiano per conto della stessa Nuova Safim, che aveva prestato fideiussione per il puntuale adempimento di Safim Factor;
- d) Nuova Safim rinuncia al credito di regresso nei confronti di Safim Factor per euro 66.666.697,49 (Lit. 129.084.726.358);

e) Safim Factor si impegna, a seguito della acquisita efficacia dell'accordo e conseguente modifica del proprio stato passivo, a predisporre prontamente un nuovo riparto parziale per la distribuzione delle somme liberatesi in conseguenza della rinuncia di Nuova Safim al proprio credito.

A tale riguardo, Safim Factor ha riformulato il proprio stato passivo e prefigurato un ulteriore riparto nella misura del 15 - 18% del debito originario.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti di Efim con le imprese controllate si è sostanziata, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario e di vigilanza sulle procedure in liquidazione coatta amministrativa.

Sono da segnalare, in particolare:

- a) i trasferimenti disposti a favore di società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93 e sue successive modifiche, per poter far fronte al pagamento dei debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente per debiti ammessi allo Stato Passivo);
- b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria, dei costi di prepensionamento del personale delle società del Gruppo, a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/08/1994, convertito, con modificazioni, della legge n. 598 del 27/10/1994;
- c) le garanzie rilasciate dall'Ente su obbligazioni di società controllate (ancorché cedute o assoggettate a procedura di liquidazione coatta amministrativa).

PREVISIONI A FINIRE

A ragione del trasferimento dei patrimoni alla società Ligestra, come commentato nel “Quadro normativo di riferimento”, una volta completata la fase di redazione dei singoli Rendiconti finali delle società controllate al 100%, il Commissario liquidatore di EFIM provvederà a “consolidare” i rispettivi patrimoni in un’unica Situazione patrimoniale di riferimento, che sarà poi oggetto di verifica e valutazione estimativa da parte di tre periti all’uopo nominati.
